



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ARTT. 67 SS. D. LGS. 14/2019

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI

La Sig.ra **Rama Chiara** (C.F.: RMACHR84E63I775R), nata a Soave (VR) il 23.05.1984, residente in 37031 Illasi (VR), Corso Dante Alighieri n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Verza (C.F.: VRZMTT89H04L364A; Fax: 045.5113585; Pec: verza.mattia@pec.it), del Foro di Verona, giusta procura conferita su supporto cartaceo della quale si trasmette copia informatica autenticata con firma digitale in allegato al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Verona, Viale del Lavoro n. 53, espone quanto segue.

PREMESSO CHE

1) Ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. n. 14/2019, come attestato nella relazione del Gestore della Crisi allegata al presente atto, e segnatamente:

- l'istante risulta versare in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 14/2019, intendendosi per tale *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;
- la ricorrente riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 14/2019, essendo ella *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche"*



se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

2) Inoltre, non ricorrono, nella fattispecie *de qua*, le condizioni soggettive ostative previste dell’art. 69 del D. Lgs. n. 14/2019, in quanto l’istante:

- non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

3) L’istante non è soggetta a procedure concorsuali diverse dalla presente.

4) In data 18/07/2022 l’istante (unitamente al coniuge Merzari Adriano, che tuttavia in data 22/06/2023 ha dichiarato di non voler proseguire nella procedura di sovraindebitamento, esonerando il Gestore e l’OCC dal relativo incarico, **doc. 1**) ha richiesto la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi (**doc. 2**) e, nell’ambito dell’instaurata procedura rubricata al n. 38/2022 O.C.C. Veronese Forense, è stata incaricata, quale gestore professionista, l’Avv. Martina Zantedeschi del Foro di Verona (**doc. 3**).

5) All’esito delle operazioni svolte nell’ambito della citata procedura, l’Avv. Martina Zantedeschi ha provveduto a redigere la richiesta relazione, alla quale ci si riporta integralmente, attestando la fattibilità del piano proposto (**doc. 4**).

1. Cause del sovraindebitamento – attuale situazione familiare ed economica della ricorrente

Dal 14/04/2003 a tutt’oggi la Sig.ra Rama Chiara presta il proprio lavoro subordinato, con la qualifica di operaio, alle dipendenze di Calzaturificio Jumbo S.p.A., sedente in San Martino Buon Albergo (VR) (**doc. 5**).



Nel 2005, l'istante iniziava una relazione personale con il Sig. Merzari Adriano il quale, all'epoca, era lavoratore subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze Work Service S.r.l., sedente in Verona (**doc. 6**).

Data la stabilità del rapporto, l'istante e il Sig. Merzari decidevano di iniziare una convivenza e di acquistare in comunione un'immobile residenziale, dove stabilire la propria vita familiare.

Pertanto, in data 01/02/2007 l'istante e il Sig. Merzari acquistavano, in parti uguali e indivise tra loro, per il prezzo di € 125.000,00, la piena proprietà di un immobile sito in Illasi (VR), Via Prognolo n. 113, facente parte del complesso condominiale denominato "La Filanda", costituito da un appartamento al piano terra composto da due vani, oltre ai servizi, con annessi piccola corte esclusiva pertinenziale al piano terra, un vano cantina e un vano autorimessa pertinenziale al piano interrato (**doc. 7**).

In pari data, la Sig.ra Rama e il Sig. Merzari stipulavano, in solido tra loro, un contratto di mutuo con Banca per la Casa S.p.A. (Rep. n. 7754 Notaio Gabriele Noto di Verona).

In seguito, i Sig.ri Rama e Merzari fissavano la propria residenza comune nell'unico immobile di loro proprietà appena acquistato.

Successivamente, in data 11/03/2008, l'istante e il Sig. Merzari stipulavano con Banca di Trento e Bolzano S.p.A. (poi Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. e oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) il "*contratto di mutuo dolce casa*" (Rep. n. 103.331, Racc. n. 25.679, Notaio Raffaele Chiddo di Verona) per l'importo di € 145.000,00, oltre a interessi e spese, finalizzato in parte all'estinzione del contratto di mutuo del 01/02/2007, di cui sopra, e in parte a liquidità (**doc. 8**).

A garanzia delle obbligazioni di cui al suddetto contratto di mutuo fondiario, veniva concessa ipoteca volontaria in favore della citata Banca sull'immobile acquistato (iscritta presso la Conservatoria RR.II. di Verona in data 19/03/2018 ai nn. 12309 R.G. e 2363 R.P.).



Poco dopo la stipula di quest'ultimo atto di mutuo, tuttavia, e precisamente in data 30/04/2008, il Sig. Merzari cessava la propria attività lavorativa presso Work Service S.r.l. per essere poi, di lì a breve, ossia in data 02/05/2008, assunto a tempo indeterminato presso Posafeer S.a.s. di Guzzo Giuseppe, Emanuele & C. di Illasi (VR) (cfr. doc. 6).

Da lì a pochi anni, inoltre, la situazione familiare dell'istante mutava radicalmente.

In data 10/05/2010, infatti, nasceva Merzari Eleonora, primogenita dei Sig.ri Rama e Merzari (doc. 9).

Nel maggio 2012, poi, la coppia scopriva di essere in attesa di un secondo figlio.

Data l'incombenza di nuove e più ingenti esigenze economiche necessarie per il mantenimento del proprio nucleo familiare che si stava allargando, l'istante e il Sig. Merzari, in accordo con l'Istituto di credito mutuante, sospendevano per n. 12 mesi il pagamento delle rate del predetto contratto di mutuo, precisamente per il periodo di tempo dal giugno 2012 al maggio 2013 compresi.

Nel frattempo, la ditta presso la quale prestava l'attività lavorativa il Sig. Merzari cambiava ragione sociale e, dunque, in data 02/07/2012 egli veniva assunto a tempo indeterminato da Posatori S.r.l. di Illasi (VR) (cfr. doc. 6).

Sempre in questo periodo di tempo, poi, e precisamente in data 10/02/2013, nasceva Merzari Sabrina, secondogenita della coppia (cfr. doc. 9).

Nel giugno 2013, terminato il periodo di sospensione accordato con la banca, l'istante e il Sig. Merzari, che dovevano riprendere a corrispondere le rate del mutuo, scoprivano, loro malgrado, che queste ultime avevano subito un consistente incremento, ossia da € 925,39 a € 968,98 mensili.

Detto aumento, combinato all'allargamento del nucleo familiare, iniziava ad incrinare l'equilibrio economico dell'istante e del di lei compagno.



In aggiunta, in data 21/02/2014 il Sig. Merzari cessava il proprio rapporto di lavoro con Posatori S.r.l., salvo poi essere riassunto dalla medesima ditta in data 04/03/2014 (*cfr.* doc. 6).

La precarietà del rapporto di lavoro del Sig. Merzari con Posatori S.r.l., unitamente alle sopravvenute nuove e ingenti spese per il mantenimento dell'allargato nucleo familiare, nonché delle spese per il matrimonio della coppia (contratto nel Comune di Illasi in data 26/07/2014, **doc. 10**), conducevano l'istante e il Sig. Merzari a chiedere all'Istituto di credito mutuante una seconda sospensione, questa volta per n. 6 mesi (da aprile a settembre 2014 compresi), del pagamento delle rate di mutuo.

Quest'ultima operazione, tuttavia, non faceva che peggiorare definitivamente l'equilibrio economico della famiglia in quanto, da ottobre 2014, la rata mensile del mutuo aumentava da € 968,98 a € 990,33 e diveniva, pertanto, insostenibile.

Le finanze dei coniugi Rama e Merzari divenivano, infatti, non più sufficienti per soddisfare sia le spese necessarie al mantenimento di una famiglia con due figlie minori che la pretesa creditoria di circa € 1.000 mensili della banca e, di conseguenza, dal gennaio 2015, essi si rendevano inadempienti nei confronti del citato Istituto di credito, interrompendo il versamento delle rate di mutuo.

In seguito, la situazione economica del nucleo familiare dell'istante peggiorava ulteriormente in quanto in data 31/10/2016 il rapporto di lavoro tra il Sig. Merzari e Posatori S.r.l. cessava definitivamente (*cfr.* doc. 6).

Di conseguenza, il venir meno di una fondamentale entrata per il nucleo familiare, che da quel momento poteva fare affidamento unicamente sulle entrate (fortunatamente stabili) della odierna istante, conduceva la Sig.ra Rama (e il Sig. Merzari) in uno stato di crisi economica.



Nonostante i tentativi del Sig. Merzari di reperire nuove attività da lavoratore subordinato (egli riusciva ad essere assunto solamente per un mese, dal 09/12/2016 al 10/01/2017, da Executive S.r.l. di Brescia, *cfr.* doc. 6), la mancanza di offerte lo costringeva a decidere di svolgere l'attività di artigiano in proprio.

Tale scelta, tuttavia, non conduceva ai risultati reddituali auspicati.

Nel frattempo, Intesa Sanpaolo S.p.A. decideva di recuperare coattivamente il proprio credito nei confronti dei Sig.ri Rama e Merzari e incardinava la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 348/2018 del Tribunale di Verona, avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del nucleo familiare, nel quale peraltro l'istante ed il coniuge risiedevano con le figlie minori, che però permetteva alla stessa Banca di recuperare solo parzialmente il proprio credito (**doc. 11**).

Nelle more della predetta procedura esecutiva immobiliare, gli odierni proponenti reperivano una nuova abitazione, concessa in locazione alla sola Sig.ra Rama (unica persona della famiglia a poter fornire delle garanzie patrimoniali), sita nel Comune di Illasi (VR), Corso Dante Alighieri n. 8, i. 6, a fronte del pagamento di un canone mensile di € 500,00, e dal 01/08/2019 vi trasferivano la residenza di tutto il nucleo familiare (**doc. 12**), rilasciando così spontaneamente, nelle mani del Custode in quella sede incaricato, l'immobile oggetto della predetta procedura esecutiva immobiliare (**doc. 13**)

Poco dopo, il Sig. Merzari trovava una nuova occupazione nel periodo dal 04/09/2019 al 22/09/2019, alle dipendenze di Edilquattro S.r.l.s. di Verona (*cfr.* doc. 6) e, successivamente, diveniva socio della medesima società.

Data comunque l'esiguità dei redditi del Sig. Merzari provenienti dalla nuova attività lavorativa (**docc. 14, 15 e 16**), la situazione economica familiare non cambiava granché, dovendo essere sempre la Sig.ra Rama a sopportare la quasi integralità delle spese familiari.



La situazione delineatasi conduceva la Sig.ra Rama a chiedere, in data 04/12/2020, a Vivibanca S.p.A. la concessione di un finanziamento di € 19.048,68 per liquidità, che otteneva, a fronte del versamento di una rata mensile di € 258,00, per 120 mensilità (**doc. 17**).

Nel frattempo, inoltre, si rendeva necessario l'acquisto di un autoveicolo per le esigenze familiari, giacché entrambi i coniugi erano rimasti senza.

Così in data 07/12/2020, la Sig.ra Rama Chiara acquistava l'autoveicolo Citroen C1, tg. GD220RL (**doc. 18**), utilizzato ancora oggi da entrambi i coniugi per recarsi presso le sedi delle rispettive attività lavorative.

Lo stato di sovraindebitamento della Sig.ra Rama diveniva irreversibile quando, in data 27/04/2022, Intesa Sanpaolo S.p.A. notificava l'atto di pignoramento presso terzi (per il recupero di un riferito residuo credito capitale di € 143.505,19) con il quale pignorava un quinto dello stipendio della medesima istante, nonché il conto corrente comune dei coniugi aperto su Unicredit S.p.A., nel quale confluivano i loro redditi da lavoro.

La banca incardinava così la procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 1543/2022 del Tribunale di Verona, tuttora pendente dinanzi la Dr.ssa Roberta Roberti (**doc. 19**).

L'istante e il di lei coniuge si vedevano dunque costretti a promuovere un procedimento di opposizione, chiedendo al Giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura.

Si incardinava così il procedimento R.G.E n. 1543/2022-1 del Tribunale di Verona, tuttora pendente dinanzi la Dr.ssa Roberta Roberti (prossima udienza 19/07/2023) (**doc. 20**).

Nel frattempo i coniugi Merzari-Rama chiedevano all'O.C.C. Veronese Forense la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi e instauravano la relativa procedura n. 38/2022, alla quale in seguito rinunciava il Sig. Merzari. Nell'ambito delle operazioni condotte dal Gestore della Crisi, la Sig.ra Rama veniva a conoscenza di aver, negli anni, maturato debiti anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate



Riscossione (**doc. 21**), del Comune di Illasi (**doc. 22**), della Regione del Veneto (**doc. 23**) e di Abaco S.p.A. (**doc. 24**), dei quali tuttavia venivano a conoscenza solamente nell'ambito della procedura n. 38/2022 O.C.C. Veronese Forense.

2. La situazione economica, patrimoniale e reddituale

Le ragioni dell'incapacità dell'istante di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nell'insufficienza di flussi reddituali e risorse finanziarie disponibili, nonché di beni prontamente liquidabili rispetto agli impegni assunti.

Si osserva, inoltre, che la Sig.ra Rama è l'unico componente del proprio nucleo familiare, composto di quattro persone, tra le quali il coniuge e due figlie minori, ad avere ad oggi, e ad avere avuto negli anni, una posizione lavorativa, e di conseguenza reddituale, stabile.

Tale condizione l'ha condotta a dover sobbarcarsi in prima persona della quasi totalità delle spese della famiglia, necessarie per il mantenimento di se stessa, del coniuge e delle figlie minori.

Si osserva che la Sig.ra Rama non detiene titoli e/o consistenze bancarie (**doc. 25**) e non è proprietaria, nemmeno per quote, di beni immobili.

2.1 Attivo

La Sig.ra Rama Chiara è lavoratrice subordinata, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze di Calzaturificio Jumbo S.p.A. di San Martino Buon Albergo (VR).

Le dichiarazioni fiscali presentate dalla Sig.ra Rama, relative alle ultime tre annualità d'imposta, evidenziano la seguente situazione reddituale:

- 730/2022 (redditi anno 2021) – reddito complessivo lordo di € 23.260,00 (**doc. 26**);
- 730/2021 (redditi anno 2020) – reddito complessivo lordo di € 18.814,00 (**doc. 27**);
- 730/2020 (redditi anno 2019) – reddito complessivo lordo di € 19.399,00 (**doc. 28**).

La Sig.ra Rama Chiara è titolare, unitamente al marito, di un conto corrente acceso presso Unicredit Banca S.p.A., con collegato fido di conto di € 1.200,00 (**doc. 29**).



Su detto conto viene accreditato lo stipendio dell'istante, il quale è utilizzato per il sostentamento familiare.

L'istante era inoltre unica intestataria di un conto corrente Postepay Evolution, aperto presso Poste Italiane S.p.A., e collegato ad una carta Postepay, rapporto ora cessato (**doc. 30**).

La Sig.ra Rama Chiara è proprietaria di un unico bene mobile registrato, ossia l'autovettura Citroen C1, tg. GD220RL, sopra citata (*cfr.* doc. 18).

L'istante, infine, negli ultimi cinque anni, non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione.

2.2.2 Passivo

Come si evince dall'elenco dei creditori che si riporta di seguito, il passivo della Sig.ra Rama ammonta complessivamente ad **€ 174.351,64** e deriva principalmente da obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di società finanziarie per esigenze familiari, ossia per l'acquisto della casa familiare e dell'autovettura familiare, nonché in minima parte da imposte, tributi locali, bollo auto, etc..

ENTE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	
Intesa Sanpaolo S.p.A. /Intrum S.p.A.		€ 145.025,86	Doc. 31
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 1.306,16	€ 1.609,42	Cfr. Doc. 21
Comune di Illasi	€ 635,00		Cfr. Doc. 22
Regione del Veneto	€ 933,24		Cfr. Doc. 23
Vivibanca S.p.A.		€ 22.704,00	Doc. 32



Abaco S.p.A.	€ 1.540,20	€ 597,76	Cfr. Doc. 24
TOTALE	€ 4.414,60	€ 169.937,04	

3. Le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare

Le spese per il sostentamento dell'istante, e delle loro figlie minori, dai medesimi autocertificate, sono state stimate prudenzialmente in complessivi € 22.452,00 annui.

Tale importo si basa sulle seguenti spese mensili:

Telefoni - adsl	€ 40,00
Bolletta energia elettrica	€ 68,00
Bolletta gas	€ 140,00
Bolletta acqua	€ 24,00
TA.RI.	€ 22,00
Canone di locazione abitazione	€ 500,00
Spese scolastiche	€ 80,00
Assicurazione auto	€ 34,00
Benzina	€ 113,00
Bollo auto	€ 13,00
Vestiti	€ 120,00
Spesa settimanale (alimentari, ecc.)	€ 720,00
TOTALE MENSILE	€ 1.871,00

Si osserva che la Sig.ra Rama è l'unico componente del proprio nucleo familiare intestatario del contratto di locazione relativo all'abitazione di propria residenza e, dunque, è l'unico soggetto obbligato al pagamento del relativo canone mensile di € 500,00.



4. La proposta

Considerato tutto quanto sopra esposto, ovvero che la Sig.ra Rama:

- è lavoratrice dipendente e percepisce, dal 2021, complessivamente un reddito annuo di circa € 23.000,00;
- non è proprietaria di beni immobili;
- è proprietaria di un'autovettura (di modesto valore) necessaria per le esigenze familiari;
- non ha giacenze di conto corrente;

e tenuto conto del fatto che nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi promossa da Intrum S.p.A. nei confronti (anche) dell'istante, il datore di lavoro di quest'ultima ha accantonato (al 31/07/2023) complessivi € 5.381,91, la Sig.ra Rama Chiara intende proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. D. Lgs. n. 14/2019 che preveda la soddisfazione solo parziale dei creditori chirografari ed il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati, nelle modalità e nei tempi di seguito dettagliati, al fine di superare la crisi da sovraindebitamento nella quale ella versa, corredando la domanda di tutta la documentazione richiesta dal C.C.I.I. all'art. 67, co. 2, lett. a), b), c), d) ed e), oltre alla relazione dell'O.C.C. ex art. 68 C.C.I.I.

La proposta formulata per ristrutturare i propri debiti, in particolare, prevede:

A) il pagamento in ragione del 100% ed in prededuzione degli oneri di procedura, ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo, come di seguito specificato:

<u>CREDITORE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>%</u>	<u>PAGAMENTO</u>
O.C.C.	€ 2.234,00	100,00	€ 2.234,00



Avv. Mattia Verza	€ 1.796,00	100,00	€ 1.796,00
-------------------	------------	--------	------------

B) il pagamento dei creditori privilegiati in ragione del 100%, come di seguito specificato:

<u>CREDITORE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>%</u>	<u>PAGAMENTO</u>
Agenzia Entrate Riscossione	€ 1.306,16	100,00	€ 1.306,16
Comune Illasi	€ 635,00	100,00	€ 635,00
Regione Veneto	€ 993,24	100,00	€ 993,24
Abaco S.p.A.	€ 1.540,20	100,00	€ 1.540,20

C) il pagamento dei creditori chirografari in ragione del 7,024%, come specificato nella tabella che segue:

<u>CREDITORE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>%</u>	<u>PAGAMENTO</u>
Intesa Sanpaolo S.p.A.	€ 145.025,86	7,024	€ 10.186,64
Agenzia Entrate Riscossione	€ 1.609,42	7,024	€ 113,05
Vivibanca S.p.A.	€ 22.704,00	7,024	€ 1.594,73
Abaco S.p.A.	€ 597,76	7,024	€ 41,99

La Sig.ra Rama propone di soddisfare i suddetti creditori nelle seguenti modalità:

- assegnazione dell'integrale importo oggi accantonato dal datore di lavoro Calzaturificio Jumbo S.p.A.;



- pagamento di una rata mensile di € 250,00 per n. 5 anni, mettendo a disposizione dei creditori, in caso di omologazione del piano, quota parte del proprio stipendio da lavoro dipendente a tempo indeterminato.

5. Sulla fattibilità e convenienza della proposta

Si rimarca che la proponente intende dare esecuzione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante impiego del proprio stipendio, credito liquido ed esigibile riscosso mensilmente quale dipendente assunta a tempo indeterminato presso Calzaturificio Jumbo S.p.A..

Considerata la stabilità del rapporto di lavoro - che perdura dal 2003 - la probabilità di inadempienza della ricorrente al piano proposto risulta essere molto bassa.

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, la Sig.ra Rama Chiara potrebbe contare sull'erogazione del TFR maturato.

Il conferimento dell'importo di € 250,00 mensili è stato calcolato in modo da essere sostenibile per l'istante, che avrebbe in tal modo un reddito residuo, derivante unicamente dalla propria attività lavorativa, sufficiente per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri ISTAT, in assenza delle soddisfazioni delle quali cadrebbe (lei e la propria famiglia) sotto la soglia di povertà e non sarebbe in grado di sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

Si richiamano, inoltre, tutte le argomentazioni ed osservazioni espresse dal Professionista incaricato ex art. 68, co. 2, C.C.I.A.A., Avv. Martina Zantedeschi, contenute nella relazione qui allegata (cfr. doc. 4) in merito alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e sulla probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

*

Tutto ciò esposto, la Sig.ra Rama Chiara, come in epigrafe rappresentata, difesa ed assistita



RICORRE

all'ill.mo Tribunale di Verona affinché, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 67 e ss. del D. Lgs. n. 14/2019, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano, previa sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 1543/2022 del Tribunale di Verona, voglia:

- ammettere la Sig.ra Rama Chiara alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 ss. D. Lgs. n. 14/2019 e conseguentemente, previ gli adempimenti di rito, omologare la proposta dell'istante, così come attestata dal Professionista incaricato;
- disporsi il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- in subordine, nell'ipotesi in cui si dovesse accertare l'insussistenza dei presupposti soggettivi e/o oggettivi di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. n. 14/2019, ammettere la Sig.ra Rama Chiara alla procedura di liquidazione controllata dei propri beni, ex artt. 268 e ss. del D. Lgs. n. 14/2019.

*

Si producono, in copia, i seguenti documenti:

1. verbale del 22/06/2023 delle operazioni della procedura n. 38/2022 OCC Veronese Forense;
2. istanza per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento del 18/07/2022;
3. provvedimento di designazione del Gestore della Crisi del 19/07/2022;
4. relazione del Gestore della Crisi e relativi allegati (deposito in busta a parte);
5. busta paga Rama Chiara;
6. prospetto posizioni lavorative di Merzari Adriano dal 01/01/2007 al 05/03/2023;
7. atto di compravendita immobiliare del 01/02/2007;



8. contratto di mutuo “Dolce casa” del 11/03/2008;
9. certificato di stato di famiglia;
10. estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
11. progetto di distribuzione R.G.E. n. 348/2018 Tribunale di Verona;
12. contratto di locazione Rama Chiara;
13. dichiarazione di rilascio spontaneo di immobile del 04/02/2020;
14. Certificazione Unica 2020 Merzari Adriano;
15. Redditi Persone Fisiche 2021 Merzari Adriano;
16. Redditi Persone Fisiche 2022 Merzari Adriano;
17. documentazione relativa al finanziamento concesso da ViviBanca S.p.A. a Rama Chiara;
18. carta di circolazione dell’autoveicolo Citroen C1, tg. GD220RL;
19. atto di pignoramento presso terzi richiesto di notifica in data 27/04/2022;
20. ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c. del 24/09/2022, R.G.E. n. 1543/2022-1 Trib. Verona;
21. estratto dei ruoli Rama Chiara;
22. pec del 17/02/2023 del Comune di Illasi al Gestore della Crisi;
23. prospetto inviato dalla Regione del Veneto;
24. comunicazione del 01/09/2022 di Abaco S.p.A. al Gestore della Crisi;
25. estratto conto corrente Unicredit S.p.A.;
26. modello 730/2022 di Rama Chiara;
27. modello 730/2021 di Rama Chiara;
28. modello 730/2020 di Rama Chiara;
29. apertura di credito in conto corrente “Senzapensieri 1200”;
30. estratto conto corrente Postepay S.p.A.;
31. pec del 16/09/2022 di Intrum S.p.A. al Gestore della Crisi;



32. estratto conto Vivibanca S.p.A..

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo entro il termine che il Giudice riterrà eventualmente di voler concedere.

*

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è superiore ad € 52.000,00 ed è inferiore ad € 260.000,00 e che il contributo unificato, trattandosi di procedimento speciale, è pari ad € 98,00.

Ai fini delle comunicazioni di cancelleria, si indica il fax n. 045.5113585 e l'indirizzo pec verza.mattia@pec.it.

*

Verona, li 20 settembre 2023

Avv. Mattia Verza

